

COMUNE DI LUCCA SICULA

Libero Consorzio di Agrigento

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

(Legge 23 dicembre 2014, n° 190, - legge di stabilità 2015- articolo 1, commi da 611 a 614)

RELAZIONE

Prima di esaminare le partecipazioni societarie del Comune di Lucca Sicula si ritiene utile richiamare le seguenti norme:

1) **Legge 24 dicembre 2007, n° 244**, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", articolo 3, commi da 27 a 29, che testualmente recitano: comma 27:

"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

comma 28:

"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla

sezione competente della Corte dei conti ";

comma 29:

"Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell' articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

2) **Legge 23 dicembre 2014, n° 190**, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), che, all'articolo 1, testualmente recita: Comma 611:

Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall' articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni";

Comma 612:

"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Comma 613:

"Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Comma 614:

"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all' articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

L'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n° 190, **prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni**, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Il piano, con allegata relazione tecnica, definisce le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria.

I Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

Anche la pubblicazione di questa relazione è obbligatoria.

Va ribadita la competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad adottare le decisioni di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi da 563 a 568 ter della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge n° 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica è resa per illustrare:

- a) il portafoglio delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lucca Sicula,
- b) la sussistenza di obblighi di legge al mantenimento delle partecipazioni,
- c) la coerenza delle attività svolte dalle società partecipate con le finalità istituzionali del Comune di Lucca Sicula,
- d) la sostenibilità finanziaria e l'efficienza gestionale dimostrata con le partecipazioni.

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CALAMONACI,

ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE:

Denominazione	Comune di Lucca Sicula,
Rappresentante legale	Giuseppe Puccio
Dati di contatto	

Indirizzo	Via Corvo 1	
Recapiti telefonici	0925 60490	
Posta elettronica certificata	info@comunediluccasicula@pec.it	

FINALITA' ISTITUZIONALI

Riferimenti normativi:

articoli 13, 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nº 267,

Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002.

Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 1069 del 28 novembre 2002,

decreto legislativo n° 22/1997,

articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

articolo 6 della legge regionale n. 9/2010,

articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,

articolo 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,

decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000,

decreto del Presidente della Regione Sicilia del 7 agosto 2001,

INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

CONTESTO DI RIFERIMENTO:

Il Comune di lucca Sicula, possiede partecipazioni nelle seguenti società:

A) <u>PARTECIPAZIONI DIRETTE</u>:

- 1) SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Sciacca (AG);
- 2) S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG);
- 3) Consorzio di Ambito Agrigento Servizio Idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento;
- 4) Gruppo di Azione Locale Sicani Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale società cooperativa consortile a responsabilità limitata, avente sede legale a Santo Stefano Quisquina;

B) <u>PARTECIPAZIONI INDIRETTE</u>:

5) <u>SO.GE.I.R. s.p.a. Gestione Impianti Smaltimento, società controllata al 100% da SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione;</u>

le partecipazioni del Comune di Lucca Sicula,sono "micropartecipazioni" e, sono state assunte per espressa previsione normativa.

Merita attenzione il fatto che il Comune di Lucca Sicula nelle predette compagini sociali non riveste il ruolo di socio di riferimento, possedendo soltanto piccole quote di partecipazione, come meglio illustrato nelle schede relative ad ogni singola società.

Conseguentemente, la quota di partecipazione posseduta non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione delle stesse.

Inoltre, il mantenimento delle quote di partecipazione imposto da espressa previsione di legge non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente.

Si ritiene di evidenziare che, in giurisprudenza, si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni in materia di partecipazioni societarie sopra richiamate "... definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società.." (Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 2009, n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della "stretta necessità" delle predette partecipazioni - rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio - deve esser compiuta caso per caso. Ciò comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (articolo 2328, comma 2, n. 3, del codice civile) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale: i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono, infatti, titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti - sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 100/par/2009 - parere n. 100 del 14 ottobre 2009; Corte dei Conti - sezione regionale per il Veneto, Deliberazione n. ° 005/2009/Par. - parere n. 5 del 14 gennaio 2009).

Inoltre, la Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione del 25 marzo 2015, n. 205, ha chiarito che "il fatto che sia stata riconosciuta ai consorzi ex articolo 31 TUEL natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. V, n. 2605/01; Cass., sez. unite civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002), induce a ritenere che il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi di enti locali: e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'imprese, prevista dall'articolo 2602 del codice civile. Il dato meramente testuale ha l'effetto, quindi, di escludere l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall'art. 1, comma 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, poiché si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie e, pertanto, non opera in relazione alle quote dei consorzi disciplinati dall'art. 2602 codice civile che siano possedute da enti locali (in termini, cfr. parere Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/2/2012 n. 42). Ciò evidentemente non toglie che tale piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla normativa sopra citata possa riguardare la partecipazione in un consorzio se costituito in forma di società".

Il Consiglio Comunale - intestatario del ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale - è chiamato a verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento. Esso deve, inoltre, accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei conti, sezione Regione Piemonte, n. 33/2008; Corte dei Conti - sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 100/par/2009 - parere n. 100 del 14 ottobre 2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei conti, sezione regione Puglia, par. 21 luglio 2010, n. 77).

Deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010).

Si offrono, di seguito, le schede delle varie società partecipate dal Comune di Lucca Sicula, corredate delle informazioni e delle valutazioni utili in relazione al disposto di cui all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

II . Il Piano operativo di razionalizzazione
1. SO.GE.I.R. società per azioni, in liquidazione

ANAGRAFICA

Ragione sociale	SO.GE.I.R. società per azioni, in liquidazione
Forma giuridica	Società per azioni, in liquidazione
Codice fiscale/Partita I.V.A.	02302610841
Data di inizio	2002
Data fine	2030
Natura di Holding	Si
Capitale sociale	2.000.000,00
Stato attuale	in liquidazione
Oggetto sociale	Raccolta e smaltimento dei rifiuti
Settore di attività	Raccolta e smaltimento dei rifiuti
Attività svolte	Raccolta e smaltimento dei rifiuti

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta
La società non è quotata nei mercati regolame	ntati
Quota detenuta	1,44%
Ente controllante (in caso di partecipazione minoritaria)	
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e

	Villafranca Sicula).
Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti	
Modalità di individuazione del socio privato in caso di società mista	
Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica	Scadenza dell'affidamento

MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti	177
Numero amministratori	nº 1 Commissario straordinario, nominato con Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia: da ultimo, n. 2/Rif. del
	14/1/2015 (fino al 30/6/2015)
Compensi degli amministratori	

RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO		
Utile / Perdita di Esercizio		
Patrimonio Netto		

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CALAMONACI NELLA SOCIETA' SO.GE.I.R. SOCIETÀ PER AZIONI, IN LIQUIDAZIONE

azioni/quote detenute	n° 1.442
valore nominale	€ 1,00
capitale sociale detenuto	€ 1.442
percentuale di quota/partecipazione detenuta	1,44%

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La partecipazione del Comune di Lucca Sicula,nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Sciacca (AG), è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

Si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca,

Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula.

Ad essa, al momento della costituzione, sono state trasferite per legge tutte le competenze in materia di rifiuti. Lo scopo è quello di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito Ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti.

La struttura commissariale che guida la società, nelle more del trasferimento del servizio, ne garantisce la continuità; opera in nome e per conto del Comune, si avvale della struttura organizzativa, del personale (osservando le consentite forme di tutela) e dei mezzi della società in liquidazione.

Con la guida di un Commissario straordinario nominato con le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 8/Rif del 27/9/2013, e, da ultimo, n. 2/Rif. del 14/1/2015 (fino al 30/6/2015), provvede alla gestione unitaria dei rifiuti "in house", nell'ambito territoriale ottimale AG 1.

La Società è stata posta in liquidazione in data 28.01.2011 e, in considerazione della particolarità del servizio, ne garantisce la continuità fino all'entrata in funzione della nuova Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – Agrigento Provincia Ovest.

Il Comune di Lucca Siculai, detiene n. 1.442 azioni dal valore nominale di € 1,00 pari al 1,44%

La durata dell'impegno del Comune di Lucca Sicula, coincide con la durata della società.

Dal 7.07.2005 la Società ha ridefinito la sua struttura creando una società di scopo (SO.GE.I.R. Impianti Smaltimento) controllata al 100% - specializzata nella gestione di tutta l'impiantistica a servizio della gestione integrata dei rifiuti (discarica, CCR, isole ecologiche, impianto di compostaggio) - per soddisfare le esigenze di gestione unitaria dei rifiuti, godere di autonomia, con riguardo alla possibilità di conferire i rifiuti dell'ambito territoriale, e realizzare anche importante convenienza economica e risparmi di spesa per i maggiori costi altrimenti derivanti dal conferimento dei rifiuti in discariche allocate in siti lontani dai territori dei Comuni serviti.

La SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, funge da controllante al 100% e fornisce alla società SO.GE.I.R. Impianti i servizi amministrativi, finanziari, logistici, informatici e di telecontrollo degli impianti, garantendo sicurezza, sinergia e risparmio nella gestione coordinata dei servizi.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Si dà atto che sulla società è esercitato il controllo analogo da parte dei soci e che l'attività prevalente è svolta in favore degli enti controllanti, è orientata al bene della Collettività e vincolata a specifici obblighi di servizio pubblico.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

In relazione a quanto esposto si ritiene di ricordare che "la giurisprudenza ritiene che <<la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997) (Corte dei conti, sezione controllo, Regione Lombardia, Par. n. 263 del 25 giugno 2013) Questo anche quando l'Amministrazione, invece della concessione, stipula un contratto di appalto (rapporto

bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537).

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Secondo la classificazione proposta nel "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2013, si tratta di attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio pubblico di interesse economico generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Una prima analisi suggerisce di individuare specifiche misure che consentano di accelerare il percorso già intrapreso dal Comune per la reinternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e cercando di realizzare quanto occorra per realizzare lo start – up del servizio di raccolta a cura dell'A.R.O. costituito con i Comuni di Burgio Calamonaci, Lucca Sicula e Villafranca Sicula, nell'ambito dell'Unione di Comuni "Alto Verdura e Gebbia".

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione e la gestione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

Si dà atto che la società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Si dà atto, altresì, che la partecipazione é indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Lucca Sicula, (articolo 1, comma 611, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

II . Il Piano operativo di razionalizzazione

2. <u>S.R.R.</u> (<u>Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti</u>) - <u>Società consortile</u> <u>a responsabilità limitata A.T.O.</u> n° 11 – <u>Agrigento Provincia Ovest</u>, avente sede legale a Sciacca (AG); Quota di partecipazione 2,146 %

ANAGRAFICA

Ragione sociale	S.R.R. (Società per la regolamentazione del
	servizio di gestione rifiuti) - A.T.O. n° 11 -
	Agrigento Provincia Ovest
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
codice fiscale/Partita I.V.A.	02733160846
Data di costituzione	26/11/2013
Capitale sociale	euro 10.000,00
Stato attuale	in attesa di avvio
Oggetto sociale	Rifiuti
Settore di attività	Rifiuti
Attività svolte	Rifiuti

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta

La saciatà nan à quatata nai manasti resolamen	htoti
La società non è quotata nei mercati regolamentati	
Quota detenuta	2,146%
Ente controllante (in caso di partecipazione minoritaria)	
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).
Modalità di esercizio del controllo analogo (se società interamente pubbliche)	
Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti	Zero
Modalità di individuazione del socio privato in caso di società mista	
Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica	in attesa di avvio delle attività

MANAGEMENT E PERSONALE

	Ad oggi la società non ha personale alle proprie
Numero dipendenti	dipendenze e si avvale della collaborazione del
	personale della società SO.GE.I.R. s.p.a., in
	liquidazione.
	N° 3
Numero amministratori	·
Compensi degli amministratori	nessun compenso

RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO	
Utile / Perdita di Esercizio	La SRR, sebbene costituita nel 2013 non risulta allo
Patrimonio Netto	stato operativa

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LUCCA SICULA NELLA SOCIETA'

S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – Agrigento Provincia Ovest

quote detenute	n° 1 quota
valore nominale	€ 1442
capitale sociale detenuto	€ 1.442
percentuale di quota/partecipazione detenuta	1.44%

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La partecipazione del Comune di Lucca Sicula, nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è partecipazione obbligatoria (art. 6 della legge regionale n. 9/2010) per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 – Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

I Comuni soci sono: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula.

La società provvederà a svolgere la funzione di governo nell'ambito di riferimento, nell'ambito di una gestione unitaria dei rifiuti, A regime, la raccolta dei rifiuti sarà realizzata a mezzo dell'A.R.O. costituito nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia", mentre la funzione di coordinamento generale e la fase successiva alla raccolta (smaltimento) verrà garantita dalla S.R.R.. Il Comune di Lucca Sicula,detiene n. 1 QUOTA/ azioni dal valore nominale di € 1.442 pari all'1,44% del capitale sociale.

La durata dell'impegno del Comune di Lucca Sicula, coincide con la durata della società fissata fino al 31 dicembre 2030.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La SRR, sebbene costituita nel 2013 non risulta allo stato operativa, non avendo posto in essere gli adempimenti previsti dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, per l'assorbimento del personale della società d'ambito di riferimento. Ad oggi, dunque, la società non ha personale alle proprie dipendenze, e si avvale della collaborazione del personale della società SO.GE.I.R. s.p.a., in liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, gli Organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci, secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile

Il Consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente ed il vice Presidente.

L'onere finanziario che grava sul Comune di Lucca Sicula, riguarda la compartecipazione ai costi di esercizio che verranno ripartiti in base alla partecipazione azionaria.

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Secondo la classificazione proposta nel "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2013, si tratta di attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio pubblico di interesse economico generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

II . Il Piano operativo di razionalizzazione

3. <u>Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato</u>, avente sede legale ad Agrigento; Quota di partecipazione 0,43%

ANAGRAFICA

Ragione sociale	Consorzio di Ambito Agrigento - Servizio
	Idrico Integrato
Forma giuridica	Consorzio di funzioni
Codice fiscale/Partita I.V.A.	93035790844
Data di costituzione	
Capitale sociale	
Stato attuale	in liquidazione
Oggetto sociale	Servizio Idrico Integrato di tutti i Comuni della
	Provincia di Agrigento
Settore di attività	Servizio Idrico Integrato
Attività svolte	Servizio Idrico Integrato

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta
La società non è quotata nei mercati regolamen	<mark>ntati</mark>
Quota detenuta	0,43%
Ente controllante (in caso di partecipazione minoritaria)	
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a totale partecipazione pubblica, i cui soci sono: la Provincia Regionale di Agrigento e tutti i 43 Comuni della Provincia di Agrigento, costituenti l'A.T.O. Idrico Agrigento

MANAGEMENT E PERSONALE			
Numero dipendenti			
Numero amministratori	•		
Compensi degli amministratori			

RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO		
Utile / Perdita di Esercizio		
Patrimonio Netto		

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Ente a partecipazione plurisoggettiva strumentale all'esercizio collettivo e congiunto del servizio idrico a favore della popolazione di tutti i comuni consorziati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, costituito tra i Comuni della Provincia di Agrigento e la Provincia di Agrigento, in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000 e del 7 agosto 2001.

Ambito di attività: al Consorzio di Ambito idrico sono state trasferite per legge tutte le competenze in materia di Servizio Idrico Integrato; il Consorzio, pertanto, organizza il servizio idrico nell'ambito territoriale denominato "Agrigento" e provvede alla programmazione e al controllo di detto servizio. La partecipazione del Comune di Lucca Sicula, nella società Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento, è partecipazione obbligatoria e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

Il Comune di Lucca Sicula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale n° 2/2013, al pari di altri 16 Comuni della Provincia di Agrigento non ha ceduto le proprie reti idriche all'ATO idrico di Agrigento e gestisce direttamente le reti idriche di proprietà comunale. Ciò consente di realizzare importanti economie di gestione del servizio e importanti refluenze positive sugli Utenti.

Il capitale sociale del Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato è detenuto totalmente da tutti i 43 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. idrico Agrigento.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Secondo la classificazione proposta nel "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2013, si tratta di attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato, servizio pubblico di interesse economico generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

II . Il Piano operativo di razionalizzazione

5. GAL Sicani (Gruppo di Azione Locale Sicani) **- A.S.C.O.** (Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale) – società cooperativa consortile a responsabilità limitata, avente sede legale a Santo Stefano Quisquina. **Quota di partecipazione _2,50% di 1.000**

ANAGRAFICA

Ragione sociale	GAL Sicani (Gruppo di Azione Locale Sicani)
	- A.S.C.O. (Agenzia per lo Sviluppo della
	Sicilia Centro Occidentale)
Forma giuridica	società cooperativa consortile a responsabilità
	limitata
Codice fiscale/Partita I.V.A.	02570390845
Data di costituzione	05/08/2009
Capitale sociale (fondo di dotazione all'atto di	10000
costituzione)	
Stato attuale	40.000
Oggetto sociale	iziative di sviluppo locale
Settore di attività	servizi
Attività svolte	Promozione e realizzazione iniziative di
	sviluppo locale
Partecipazione diretta	Diretta pari al 2,5%
Ente controllante	nessuno
Numero di dipendenti	nessuno
Compensi amministratori	no

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

po di partecipazione Diretta	
La società non è quotata nei mercati regolamentati	
Quota detenuta	2,50 %
Ente controllante (in caso di partecipazione minoritaria)	
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a partecipazione mista pubblico/privato.
	Oggi, complessivamente, sono 92 partners, di cui 55 privati e 37 pubblici.
	I Comuni sono 32: Alessandria della Rocca, Aragona, Bisacquino, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Chiusa

	Sclafani, Cianciana, Contessa Entellina, Giuliana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Palazzo Adriano, Prizzi, Raffadali, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula; I Partner pubblici sono 5: Provincia Regionale di Agrigento, Istituto Regionale della Vite e del Vino - Ente di Ricerca e promozione, Consorzio CO.RI.S.S.I.A Ente di Ricerca, e C.R.E.S Ente di Ricerca; Gli altri partner sono 55 tra Associazioni e imprese.
Modalità di esercizio del controllo analogo (se società interamente pubbliche)	
Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti	
Modalità di individuazione del socio privato	
in caso di società mista	
Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica	Scadenza dell'affidamento
MANAGEMENT E PERSONALE	
N T 1 1 1	

Numero dipendenti	
Numero amministratori	6
Compensi degli amministratori	nessun compenso

RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO		
Utile / Perdita di Esercizio	211,84	
Patrimonio Netto	158.076,48	

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Riguardo alla partecipazione del Comune di Lucca Sicula va fatta una valutazione che dovrà essere necessariamente condotta anche in termini di qualità, di economicità ed efficacia del servizio, finalità quest'ultima perseguita sia dall'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n° 190, che, soprattutto, dall'art. 97 della Costituzione.

Bisogna dare atto che la partecipazione nel **GAL Sicani** – il cui oggetto sociale è di svolgere attività di studio, ricerca e progettazione ed assistenza tecnica per le politiche di sviluppo economico consente di offrire alla Comunità amministrata importanti servizi ed aiuti allo sviluppo del territorio, che, se non offerti in questa modalità, risulterebbero dannosi in termini di mancate occasioni di sviluppo o, in alternativa, se non, addirittura, di maggiore spesa – in quanto realizzati a costi superiori.

Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

Il GAL Sicani, al fine del contenimento dei costi, è società in cui gli organi amministrativi sono composti da membri senza diritto al compenso.

Secondo l'anagrafica proposta nel Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali di cui all'art. 23 del d.l.n. 66/2014 il GAL Sicani eroga servizi a domanda individuale per imprese e per i Comuni associati.

Ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con atto notarile redatto dal notaio Dott. Fabio Cutaia in data 5 agosto 2009 n. Rep. 171727 Raccolta n. 24949, registrato in Agrigento il 05.08.2009 al n.4895, iscritto al Registro delle Imprese di Agrigento al n. 02570390845 in data 14/08/2009, numero di repertorio economico amministrativo (REA): 191486, è stato costituito tra Comuni, altri Partners pubblici (soggetti a maggioranza pubblica), Associazioni, Imprese, società.

Oggi, complessivamente, sono 92 partners, di cui 55 privati e 37 pubblici.

I Comuni sono 32:

Alessandria della Rocca, Aragona, Bisacquino, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Chiusa Sclafani, Cianciana, Contessa Entellina, Giuliana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Palazzo Adriano, Prizzi, Raffadali, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula;

I Partner pubblici sono 5:

Provincia Regionale di Agrigento,

Istituto Regionale della Vite e del Vino - Ente di Ricerca e promozione,

Consorzio CO.RI.S.S.I.A. - Ente di Ricerca,

Consorzio di ricerca bioevoluzione di Sicilia - Ente di Ricerca,

e C.R.E.S. - Ente di Ricerca;

Gli altri partner sono 55 tra Associazioni e imprese.

Per ciò che riguarda il partenariato di parte pubblica, relativamente agli enti territoriali delimitanti l'area del GAL e ricadenti nel NAT SICANI, vi è un'adesione pari all'88,88% dell'intero NAT. Mentre per ciò che riguarda gli altri enti vi è la presenza della Provincia Regionale e la presenza di quattro enti di ricerca che valorizzano e potenziano il partenariato anche secondo l'aspetto scientifico e della ricerca-azione.

La società vuole essere uno strumento per dare una spinta allo sviluppo del territorio dei Comuni aderenti alla Società, assumendo il ruolo di facilitatore per l'accesso ai finanziamenti della Unione Europea, dello Stato e della Regione Siciliana e per la gestione degli stessi.

La partecipazione consente, così, di offrire alla Comunità amministrata importanti servizi ed aiuti allo sviluppo economico del territorio.

Il GAL Sicani, grazie ad un'azione sinergica con gli attori delle zone amministrate, ha l'obiettivo di fare emergere i bisogni e le esigenze di un territorio secondo un approccio *bottom-up*.

Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, il GAL Sicani ha formulato una strategia di sviluppo in grado di stabilire una reale sinergia tra le risorse e gli attori locali con lo scopo di sviluppare il sistema del turismo rurale a partire dal rinnovamento e diversificazione del sistema produttivo locale e dalla valorizzazione delle tipicità intese come, sistema integrato di cultura, tradizione, ambiente e competenze specifiche.

2.1.2 Le attività del GAL e i vantaggi per il Comune.

La strategia del GAL Sicani prevede azioni di sviluppo organiche, complementari e sinergiche, integrando interventi di sviluppo e sostegno all'economia locale nell'ambito del settore del turismo rurale e agroalimentare, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e interventi a sostegno dell'economia sociale, tese a seminare il germe della crescita.

1.1.5 Misure di razionalizzazione

Il Gruppo di Azione Locale Sicani eroga servizi a domanda individuale per le imprese e svolge, quindi, un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica che risulta coerente con le finalità istituzionali del Comune di, Lucca Sicula, come enunciate nell'art. 13 del d.lgs. n. 267/2000, nell'art. 19 del d.l. n. 95/2012 e nello Statuto comunale.

Non sussistono altre partecipazioni societarie con oggetto similare, né le attività svolte dal GAL sono sovrapponibili a quelle svolte da altri organismi strumentali del Comune.

L'analisi di bilancio consente di evidenziare la capacità della società di remunerare i costi dei fattori produttivi acquisiti con la dinamica del flusso dei ricavi generati dalla vendita di beni e servizi, e, pertanto, da un punto di vista economico l'analisi è positiva; analoghe conclusioni possono raggiungersi

sotto il profilo finanziario, in quanto il fabbisogno finanzio indotto dalla gestione trova copertura nelle varie fonti di finanziamento. Tuttavia, da un punto di vista patrimoniale emerge una sottocapitalizzazione della società, con la conseguenza che la stessa non appare in grado di assicurare solidità rispetto alle garanzie verso i creditori e i soci: ciò, è riconducibile al sistema di finanziamento che è basato esclusivamente su contributi pubblici.

Alla luce dell'onere finanziario annuo ($\in 1.000,00$) e tenuto conto dei benefici sociali, in termini di opportunità di finanziamento per il Comune e per gli imprenditori agricoli del territorio, la partecipazione può essere mantenuta.

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta.

II . Il Piano operativo di razionalizzazione

6. SO.GE.I.R. Impianti Smaltimento, Società controllata al 100% da SO:GE.I.R. s.p.a., in liquidazione – Quota di partecipazione 1,44%. Partecipazione indiretta

Indicare se si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati

ANAGRAFICA

Ragione sociale	SO.GE.I.R. Impianti Smaltimento S.p.A.
Forma giuridica	società per azioni
Partita I.V.A.	02415300843
Data di costituzione	
Capitale sociale	
Stato attuale	
Oggetto sociale	
Settore di attività	
Attività svolte	

La SO.GE.I.R. Impianti è, così come previsto dall'articolo 2497 bis del codice civile, società strumentale controllata al 100% dalla SO-GE.I.R. s.p.a. in liquidazione, che eroga un servizio di interesse generale a rilevanza economica, consente l'applicazione del principio di presunzione di coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Lucca Sicula e consente di affermarne la conformità della partecipazione societaria rispetto alla disciplina normativa.

La SOGEIR Impianti è multipartecipata dei 17 Comuni soci della SOGEIR S.p.A. ATO AG 1, in liquidazione, ed è strumentale della società proprietaria: si dà atto che la società svolge prestazioni a favore degli enti soci della e non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati: è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Coerentemente a quanto ritenuto da un consolidato orientamento della Corte dei conti (ex multis: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA, camera di consiglio del 26 febbraio 2013, Lombardia/86/2013/PRSE), circa la valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società possedute da Enti locali con il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, per le c.d. "società strumentali", quale è la SO.GE.I.R. Impianti, il requisito sussiste allorquando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti azionisti per svolgere le funzioni di supporto alle amministrazioni in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali; si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e Cons. Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle Deliberazioni della Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR).

Secondo Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia del 18 ottobre 2013 Deliberazione n.162/PAR/2013: attesa l'eclusività dell'oggetto sciale della SOGEIR Impianti, l'obbligo di dismissione non riguarda la società strumentale in quanto il modello dell'affidamento in house può essere legittimamente utilizzato – nei limiti imposti dall'ordinamento comunitario - nel settore dei servizi pubblici locali e in tutte le altre fattispecie espressamente indicate nei commi 3 e 13 dell'art. 4

cit.

la società SOGEIR Impianti sembrerebbe riconducibile alla tipologia delle società c.d. "strumentali pure" in quanto essa svolge, per vincolo statutario, la propria attività esclusivamente in favore della controllante SOGEIR S.p.A. (partecipata i cui soci sono soltanto i Comune dell'ATO AG 1) ed ha per oggetto la fornitura di beni e servizi strumentali alle funzioni istituzionali di quest'ultimo.

Lucca Sicula

Il Sindaco Giuseppe Puccio